
Regolamento delle Conferenze Regionali (ConfR)

Disposizioni generali

Art. 1:

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera delle ConfR (articolo 45 – cpv. 2 dello Statuto);
- b) l'organizzazione generale e le indennità dei suoi membri;
- c) le modalità particolari per i casi eccezionali (articolo 46 dello Statuto).

Art. 2:

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle Conferenze Regionali (ConfR) definite dall'articolo 9 – cpv. 1 – lettera f) dello Statuto.

Art. 3:

Segreto d'ufficio

I membri delle ConfR sono tenuti al segreto d'ufficio (art. 320 CPS).

Intenzione e scopo

Art. 4:

Intenzione

Le ConfR sono degli organi preposti a permettere a tutti i Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla FPT di partecipare attivamente alle discussioni.

Art. 5:

Scopo

Le ConfR hanno lo scopo:

- di informare e consultare tutti i Comandanti dei Corpi Pompieri in merito alle tematiche federative, in particolare quelle che saranno oggetto di votazioni in seno al Consiglio dei Comandanti;
- di raccogliere idee, spunti, critiche, osservazioni e proposte all'attenzione del Consiglio Direttivo;
- di permettere uno scambio costruttivo tra i Corpi Pompieri della stessa regione, al fine di trovare soluzioni condivise nell'interesse generale.

Organizzazione generale

Art. 6:

Convocazione

La ConfR è convocata in seduta ordinaria dal Rappresentante regionale in CD, almeno in previsione di ogni Consiglio dei Comandanti (sia ordinario, sia straordinario).

La ConfR può inoltre essere convocata in seduta straordinaria dal Rappresentante regionale in CD o su richiesta della maggioranza dei Comandanti della regione.

La convocazione deve essere spedita in via elettronica a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo, con l'Ordine del Giorno.

L'Ordine del Giorno deve comprendere l'elenco esaustivo dei temi in discussione; deve inoltre prevedere la possibilità per i membri di portare dei temi e delle proposte all'attenzione del Rappresentante regionale in CD.

Art. 7:

Svolgimento

La seduta è valida solo alla presenza del Rappresentante regionale in CD o del Supplente, e di almeno la metà più uno dei suoi membri. In particolare:

- Bellinzonese: 3
- Locarnese: 6
- Luganese: 6
- Mendrisiotto: 3
- Tre Valli: 5

Qualora, nonostante ripetuti tentativi, non si riuscisse a raggiungere il numero minimo, la seduta può essere tenuta anche con un numero minore di partecipanti. In questo caso, la convocazione dovrà essere trasmessa a tutti i membri della regione e il CD dovrà essere tempestivamente informato.

La presenza alle sedute è obbligatoria e un'eventuale assenza è ammessa solo per validi motivi. L'assenza deve essere giustificata per iscritto al Rappresentante regionale.

Di regola il Rappresentante regionale conduce le sedute. In sua assenza è sostituito dal membro supplente di CD.

Le sedute possono avere in luogo anche in forma non presenziale (art. 9 – cpv. 2 dello Statuto). Il Rappresentante regionale in CD si assicura che la modalità scelta non pregiudichi la partecipazione dei membri.

Per temi puntuali, è possibile la forma della consultazione circolare (via posta tradizionale o elettronica) che tuttavia non può sostituire una seduta ordinaria.

Art. 8:

Delibera

La Conferenza Regionale ha carattere consuntivo. Eventuali votazioni sono espresse in modo aperto.

Art. 9:

Verbale

Il Rappresentante regionale in CD è responsabile della redazione del verbale e dell'allestimento della lista presenze firmata. Questi compiti possono essere delegati, anche a una persona esterna.

La struttura del verbale deve seguire il modello fornito dal Segretariato.

Il verbale della seduta deve essere trasmesso per consultazione circolare ai membri della ConfR.

Il verbale, dopo approvazione dei membri della ConfR, è messo a disposizione dei membri di CD tramite il Segretariato.

Il verbale della seduta deve essere trasmesso ai membri al più tardi con la convocazione della seduta successiva.

Eccezioni

Art. 10:

ConfR del Mendrisiotto

La ConfR del Mendrisiotto è composta da: il Comandante, il Vicecomandante e 3 Capi Divisione del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto.

La seduta è valida solo alla presenza del Rappresentante regionale in CD o del Supplente, e di almeno la metà più uno dei membri (totale minimo 3).

Indennità

Art. 11:

Indennità

Per i membri della ConfR e l'eventuale estensore del verbale (vedi articolo "verbale"), ad esclusione dei rappresentanti della categoria D, le sedute ordinarie sono indennizzate, sia in forma di presenza fisica sia

remota, secondo il regolamento sulle indennità della FPT.

Sono riconosciute quali sedute ordinarie quelle correlate a un imminente Consiglio dei Comandanti (ordinario o straordinario).

Altre sedute straordinarie non sono indennizzate. Le consultazioni circolari non sono indennizzate.

Per il Direttore e il personale del Segretariato le sedute sono computate quale tempo di lavoro.

Per i membri delle ConfR, il Direttore e il personale del Segretariato, sono riconosciute le spese di trasferta secondo il regolamento delle indennità della FPT. Altre spese non sono riconosciute.

Disposizioni finali

Art. 12:

Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio dei Comandanti nella seduta del 29.04.2021, entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.